

Registrato in data 09/06/26 Serie 3 al n. 557
Versato € 200,00 (Euro Duecento/00)

IL DIRETTORE



STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale
BUNGEE DANCE OFFICIAL ITALY APS

TITOLO I

- L'ASSOCIAZIONE -

Articolo 1

Denominazione – Durata – Sede

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione di Promozione Sociale BUNGEE DANCE OFFICIAL ITALY APS", che agisce ed opera in base al Decreto Legislativo 117/2017 ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice civile.

2. L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, può utilizzare la denominazione/qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in ossequio all'articolo 12 del CTS, a seguito dell'iscrizione e riconoscimento di tale qualifica nel RUNTS.

3. L'Associazione ha sede legale in Sabaudia (LT) Via Enea n. 13 ed ha durata illimitata, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ai sensi dell'art.71 del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117, le sedi degli enti di Terzo Settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Articolo 2

Finalità e scopo

1. L'Associazione è apartitica ed opera nel rispetto dei principi della Costituzione italiana quali la nell'elettività delle cariche associative, la libertà e la dignità dell'uomo, la gratuità delle cariche sociali, persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo, in forma di azione volontaria.

2. Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere la cultura, l'arte, le discipline sportive, la socialità, la formazione ed informazione/sensibilizzazione su tematiche artistiche e culturali, sportive dilettantistiche, ludico ricreative e gli scambi culturali mediante anche collaborazioni, accordi e partnership a livello nazionale ed internazionale.

3. L'associazione valorizza e sviluppa le reti di volontariato presenti sul territorio e si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare favorisce: la collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; la partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi collegati o connessi ai propri.

Essa, inoltre, intende collaborare con soggetti pubblici e soggetti privati per l'analisi, la formulazione e l'attuazione di progetti, attività di formazione/informazione e sensibilizzazione.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il raggiungimento dei propri fini.

4. L'associazione è aperta a chiunque condivida lo spirito della stessa ed i principi di solidarietà, potrà istituire altre sedi, in altri paesi europei ed extraeuropei, realtà associative nazionali giuridicamente autonome con la denominazione BUNGEE DANCE OFFICIAL ITALY APS. Esse dovranno condividere i valori, lo spirito solidaristico e le finalità dell'Associazione e partecipare, nei modi e nelle forme che saranno concordemente definiti, alla loro diffusione e realizzazione.

Articolo 3

Attività di interesse generale

Democraticità ed uguaglianza nella struttura, le pari opportunità tra uomini e donne anche
L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale nel rispetto del D. Lgs. 117/2017:



- 1) Attività prevista alla lettera A dell'art. 5 D.lg. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) Attività prevista alla lettera D dell'art. 5 D.lg. 117/2017: educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) Attività prevista alla lettera I dell'art. 5 D.lg. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 4) Attività prevista alla lettera K dell'art. 5 D.lg. 117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 5) Attività prevista alla lettera T dell'art. 5 D.lg. 117/2017: Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica stessa, con particolare riguardo alle discipline previste le riconosciute dagli organismi sportivi nazionali ed internazionali di cui all'elenco allegato dal Regolamento Dipartimento per lo Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri in ogni forma e manifestazione (sia a livello amatoriale, promozionale che agonistico) nell'ambito delle finalità e dei principi generali dettati dal Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni, come a titolo di elencazione non esaustiva: la Ginnastica finalizzata alla salute ed al Fitness, la Ginnastica per tutti e la danza in tutte le sue forme, mediante ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva nell'ambito istituzionale dell'Associazione, ovvero, la promozione e la pratica delle attività sportive dilettantistiche riconosciute ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo Sport, Riconosciute e Organizzate dagli



Organismi Affiliati (Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici riconosciuti dal CIP.

L'Associazione si propone la promozione e la diffusione della pratica delle discipline sportive di cui al comma precedente, attraverso l'organizzazione, in via diretta o tramite collaborazioni con altri soggetti, di attività sportiva e di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

In particolare, l'Associazione si propone di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi nell'ambito dell'attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci, dei tesserati e dei partecipanti, mediante:

lo svolgimento di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche nell'ambito istituzionale dell'A.S.D. idonee a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive riconosciute dal Dipartimento per lo Sport Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 4

Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.



L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini potrà partecipare a Consorzi nazionali ed internazionali, ad Associazioni temporanee o ad altre Associazioni ed a Società e ad altre associazioni con oggetto analogo o complementare al proprio.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

TITOLO II

- I SOCI -

Articolo 5

Ammissione del Socio - Categorie di Soci - Quota associativa

Sono associati tutti coloro che senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, previo versamento della quota associativa, nel rispetto del presente Statuto, facciano richiesta di adesione all'associazione.

Il rapporto associativo non ha limiti di durata temporale, fatta salva la decadenza conseguente al mancato versamento annuale delle quote associative, approvate dal Consiglio Direttivo mediante uno specifico regolamento interno.

Può aderire all'associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere, di età o economica.

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo



e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo a formalizzarne l'ammissione, che si considera approvata con il rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte su base annuale dal Consiglio Direttivo.

La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

Fondatori

Ordinari

Onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 6

Diritti e doveri

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

L'iscrizione all'Associazione può essere fatta anche per via telematica e attraverso pagamenti digitali.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Socio ha il dovere di:

attivarsi per l'affermazione e la realizzazione dei principi contenuti nello Statuto;

osservare lo Statuto ed i Regolamenti nonché adempiere le decisioni legalmente assunte dagli organi statutari;

versare la quota di iscrizione entro il termine stabilito e nel rispetto delle norme regolamentari vigenti;



partecipare costantemente ed attivamente alla vita e alle attività come riunioni, manifestazioni ed altre iniziative, cooperando costantemente al suo potenziamento morale e materiale ed all'elaborazione delle sue decisioni;

mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica e si ponga in contrasto con gli scopi dello Statuto e le deliberazioni adottate e che sia riguardoso verso gli altri soci e gli organi statutari dell'associazione.

Agli associati sono riconosciuti i seguenti diritti:

- diritto di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi;
- diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
- diritto di recesso anche senza preavviso e senza giusta causa, nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo;
- diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
- diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Ogni associato gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dei servizi offerti dall'Associazione.

Articolo 7

Perdita o sospensione della qualità di Socio – Provvedimento di espulsione

La qualità di socio si perde:

per decesso;

per morosità nel pagamento della quota associativa;

dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;

per esclusione;

e a seguito di scioglimento dell'Associazione.



Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

TITOLO III

- ORGANI SOCIALI -

Articolo 8

Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione;
- c. il Presidente
- d. il Vicepresidente;
- e. il Segretario;
- f. l'Organo di Controllo;
- g. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Articolo 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.



L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblies, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante annuncio scritto ad ogni Socio per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso verrà inoltrato all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Articolo 10

Assemblea Ordinaria: Funzioni e compiti

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

All'Assemblea è possibile partecipare mediante mezzi di telecomunicazione.



L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge e nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Tesoriere ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- elegge, nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 7.
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Articolo 11

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta se ne verifichi la necessità nonché per deliberare sulle modificazioni dello statuto;

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti;

per la fusione, scissione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 12

Consiglio Direttivo Funzioni e Compiti

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso si rinnova ogni cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante annuncio scritto inviato per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

attuа tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;

determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

conferisce procure generali e speciali;

instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 7.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Articolo 13

Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio, ha l'uso della firma sociale ed in particolare la facoltà di aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione, effettuando tutte le operazioni connesse anche a mezzo di canali telematici, compresa la firma di assegni, ordini di pagamento, bonifici e altri strumenti finanziari;

Eseguire gli incassi e pagamenti per conto dell'associazione e può stipulare contratti, accordi, convenzioni e ogni altro atto utile al perseguimento degli scopi statutari.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 14

Il Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 15

Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 16

Organo di Controllo

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo è composto da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Gli adempimenti propri dell'Organo di Controllo sono:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17

Revisore Legale dei Conti

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 18

Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;

parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall'art. 7.

Articolo 19

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

quote associative e contributi di partecipazione alle attività istituzionali;

contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

donazioni e lasciti testamentari;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale è costituito da:

beni immobili e mobili;

azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

donazioni, lasciti o successioni;

altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 20

Bilancio Sociale ed informativa sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 21

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo, e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 117/2017, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 22

Norma di rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e le eventuali norme regolamentari o statutarie in contrasto non sono efficaci nei confronti della struttura nazionale e dei soci.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del registro unico nazione del terzo settore e/o iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, i medesimi registri verranno istituiti e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Mario Sgarbi
Raffaella Zappatore
Joe Guona